



COMUNE DI MONTELABBATE
 Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 15/04/2022

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 15/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TABELLA ALIQUOTE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2022 CON PRECISAZIONE ESENZIONE IMU BENI MERCE - RETTIFICA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE NR. 80 DEL 28.12.2021.

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze Consiliari di questo comune, convocato con avviso consegnato a ciascun Consigliere come da apposito regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla discussione del presente argomento risultano presenti i Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FERRI CINZIA	Si	
CONSIGLIERE	PENSERINI RAMONA	Si	
CONSIGLIERE	DAMIANI EMANUELE		Si
CONSIGLIERE	FARONI LUCA	Si	
CONSIGLIERE	ANTOGNOLI MARIA	Si	
CONSIGLIERE	PATRIGNANI VITTORIA	Si	
CONSIGLIERE	MERCANTINI MARCO	Si	
CONSIGLIERE	GOLINI MAURIZIO	Si	
CONSIGLIERE	MONTAGNA ANITA	Si	
CONSIGLIERE	COLAIANNI MARCO	Si	
CONSIGLIERE	DE MARCHI GIOVANNA		Si
CONSIGLIERE	SABATTINI CHRISTIAN	Si	
CONSIGLIERE	RISERVATI PAOLO	Si	

Totale Presenti: **11**

Totale Assenti: **2**

Assume la Presidenza il Sig. CINZIA FERRI nella sua qualità di Presidente del Consiglio .
 Partecipa la Dott.ssa MARIA AURELIA BALDELLI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE Comunale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art. 1, commi 738 e 780, della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 istituisce, a decorrere dal 01.01.2020 la nuova imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160, che attua l'unificazione IMU – TASI, con l'assorbimento della TASI nella nuova IMU, definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- che è stato pubblicato in D.M. 20.07.2021 ad Oggetto: "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane" pubblicato in G.U. il 16.08.2021 n. 195;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.07.2020 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Precisato che con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 28.12.2021, già pubblicata in data 15.02.2022 nel portale istituzionale del Federalismo Fiscale, è stata erroneamente inserita nella tabella delle CATEGORIE IMMOBILI al punto 5 la categoria relativa dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd. "immobili merce) con un'aliquota del 2,5‰ e che tale categoria a partire dall'anno 2022 è invece esente ai sensi della legge n. 160 del 2019 all'articolo 1 comma 75;

Ravvisata quindi la necessità di rettificare la delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 28.12.2021 provvedendo ad eliminare l'aliquota prevista per gli immobili merce come da indicazioni del MEF con mail del 29.03.2022;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili della nuova IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente, come sopra quantificato, può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

Aliquota ordinaria	Aliquota
Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse	10,5 per mille

	Categorie di immobili	aliquote
1	Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche	5,2 per mille
2	Unità immobiliare limitatamente a categoria A/1, A/8 e A/9 e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	5,2 per mille
3	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ERAP)	5,2 per mille
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
5	Fabbricati "merce" (Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	esenti
6	Terreni agricoli	esenti
7	Gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n° 431 art. 2, comma 3, nonché gli immobili concessi in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui all'art. 5, comma 3 della succitata legge	9,6 per mille

Richiamato il comma 767, art.1 della legge 160/2019 che stabilisce l'invio, esclusivamente per via telematica, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento;

Ritenuto di confermare le aliquote e le detrazioni in vigore così come definite nella parte dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito IMU iscritto nel bilancio di previsione triennio 2022-2024;

PROPONE

1. **Di rettificare** per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate, la delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 28.12.2022, stralciando l'aliquota dello 2,5% erroneamente prevista per gli "immobili merce", che dal 2022 sono esenti;
2. **Di approvare quindi**, le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022 nella misura già vigente per l'anno 2021, escludendo la categoria dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ed in particolare:

Aliquota ordinaria	Aliquota
Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse	10,5 per mille

	Categorie di immobili	aliquote
1	Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche	5,2 per mille
2	Unità immobiliare limitatamente a categoria A/1, A/8 e A/9 e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	5,2 per mille
3	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ERAP)	5,2 per mille
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
5	Fabbricati "merce" (Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	esenti
6	Terreni agricoli	esenti
7	Gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n° 431 art. 2, comma 3, nonché gli immobili concessi in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui all'art. 5, comma 3 della succitata legge	9,6 per mille

3. **di dare atto che** gli obblighi dichiarativi, nonché le detrazioni e le esenzioni applicabili sono quelle previste nel vigente Regolamento Comunale della nuova IMU;
4. **di dare atto che** le aliquote di cui al punto 1) hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, dal 1° gennaio 2022;
5. **di dare atto che** responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio finanziario;
6. **di assicurare** la massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;
7. **di precisare** che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione triennio 2022-2024;
8. **di trasmettere**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 767, della L. 160/2019;
9. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione triennio 2022-24.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della sopra riportata proposta, che si intende qui integralmente riportata anche ai fini della

motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 – bis del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, allegati alla presente;

Relazione sulla proposta in oggetto l'Assessore Faroni Luca.

La relazione e gli interventi sono registrati su supporto elettronico per essere successivamente trascritti e conservati, in versione integrale, presso la Segreteria Comunale.

Con votazione espressa per alzata di mano dai presenti ed avente il seguente esito:

Consiglieri presenti:	11;
Astenuti:	0;
Voti favorevoli:	11;
Voti contrari:	0;

Per l'Immediata Eseguitività si procede con successiva e separata votazione.

Con votazione espressa per alzata di mano dai presenti ed avente il seguente esito:

Consiglieri presenti:	11;
Astenuti:	0;
Voti favorevoli:	11;
Voti contrari:	0;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

Stante l'urgenza rappresentata degli adempimenti consequenziali, con separata votazione **unanime e favorevole**,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE CINZIA FERRI	IL SEGRETARIO COMUNALE MARIA AURELIA BALDELLI
---------------------------------------	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montelabbate ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.